



NUOVE PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE). “VENETA AGROENERGIE – SOCIETÀ AGRICOLA CONSORTILE A R. L.” – COMUNI DI VOLPAGO E GIAVERA DEL MONTELLO (TV):

1. Rispettare la prescrizione contenuta nel parere favorevole condizionato espresso da ARPAV – Dipartimento provinciale di Treviso, pervenuto con nota protocollo n. 90990 del 7 marzo 2016, ossia:
 - a. sia effettuata una verifica post operam dei livelli di rumorosità dell'impianto; verifica dei livelli acustici effettuata conformemente alla DDG ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 (http://www.arpa.veneto.it/agenti_fisici/docs/rumore/DDG_ARPAV_n3_del_29-01-08.pdf);
2. Garantire il rispetto delle prescrizioni espresse nel parere del Comune di Volpago del Montello trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 150154 del 28 marzo 2011, ossia:
 - a. sia previsto un imboscamento ripariale e di mascheramento dell'impianto anche lungo il confine ovest del previsto sedime dell'impianto;
 - b. le stesse piantagioni, presenti e di progetto, dovranno essere adeguatamente mantenute anche in futuro;
 - c. sia attuata una compensazione ambientale, in caso di approvazione del progetto, che preveda la realizzazione da parte della Società di un impianto fotovoltaico (di almeno 10 Kw) per una delle scuole del comune.
3. Garantire il rispetto della prescrizione contenuta nel parere favorevole del Comune di Giavera del Montello (TV), pervenuta con nota protocollo n. 1337 del 3 gennaio 2011, ossia:
 - a. prevedere un imboscamento ripariale e di mascheramento dell'impianto anche lungo il confine nord-est del mappale n° 12 del foglio 19 del medesimo comune.
4. Rispettare i contenuti dell'“atto unilaterale per la realizzazione di opere di manutenzione stradale finalizzate alla realizzazione di impianto di produzione di biogas di origine agricola” redatto in data 28 marzo 2011 e registrato a Treviso il 30 marzo 2011 al n. 5795/1T;
5. Garantire il rispetto dei contenuti dell'“atto unilaterale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 10 kWp nell'ambito del procedimento per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da biogas di origine agricola” redatto il 3 novembre 2011 e registrato a Treviso il 3 novembre 2011 al n. 12585, Priv. S. 3^.
6. Garantire il rispetto delle prescrizioni espresse in sede di conferenza di servizi da parte della Amministrazione Provinciale di Treviso, ossia:
 - a. sia installato un sistema di allarme al fine di rilevare eventuali fuoriuscite di liquidi dalle vasche di contenimento delle acque meteoriche e di dilavamento;
 - b. sia certificata la tenuta delle vasche di contenimento dell'acqua meteorica e di dilavamento;
 - c. copia del documento sia inviata alla Amministrazione Provinciale di Treviso.
7. Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nella nota osta dell'Azienda ULSS n. 8 Asolo [ora Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana] pervenuta con nota protocollo n. 94036 del 24 febbraio 2011.
8. Garantire il rispetto delle prescrizioni espresse in sede di conferenza di servizi da parte di ARPAV, Dipartimento Provinciale di Treviso, ossia:
 - a. a impianto a regime sia ricondotto il tenore di sostanza secca della miscela nei digestori a valori compatibili con la tecnologia adottata a umido. Controllare il parametro relativo alla sostanza secca al fine di garantire una percentuale idonea per la conduzione della digestione anaerobica con la tecnologia adottata ad umido;
 - b. adottare le opportune soluzioni tecniche per mantenere il contenuto di azoto della miscela nel range ottimale per evitare condizioni di tossicità e comunque siano monitorati i parametri C/N e concentrazione di azoto all'interno del digestore al fine di verificare il corretto andamento del processo di digestione anaerobica;
 - c. a lavori ultimati, siano inviati telematicamente ad ARPAV, Dipartimento di Treviso i dati relativi al rispetto della normativa sulle “Terre e rocce da scavo”.
9. Rispettare le prescrizioni contenute nella nota osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, pervenuta con nota protocollo n. 169308 del 7 aprile 2011, ossia:



- a. gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, e in ogni caso rispettando le norme CEI 11-17;
 - b. gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. i dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
 - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero delle Comunicazioni si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
 - h. l'esercizio delle linee M.T. inferiori a 100 kv dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.
10. Realizzare la variante progettuale dell'impianto di produzione di biogas, energia e mini rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati (n. istanza 156699/2020). In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. Gestire l'impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
12. Gestire le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
13. Gestire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
- a. termostatazione fermentatori anaerobici (pari a 1.200 MWh/anno);
 - b. uffici, spogliatoi e servizi (pari a 0,060 MWh/anno);
 - c. cessione a terzi (pari a 800 MWh/anno).
- In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
14. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società consortile decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
15. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materia fecale ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
- a. materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 17 giugno 2011, al n. 7454, serie 3-atti privati);
 - b. materiale fecale non palabile di origine bovina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 20 febbraio 2014, al n. 2351, priv. s.f.);



4e309d47



- c. materiale fecale palabile di origine bovina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 20 febbraio 2014, al n. 2356, priv. s.f.);
 - d. materiale fecale palabile di origine bovina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 5 marzo 2014, al n. 3096, serie 3-atti privati);
 - e. materiale fecale palabile di origine bovina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 22 marzo 2016, al n. 1870, serie 3-atti privati);
 - f. materiale fecale palabile di origine bovina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 26 agosto 2016, al n. 5401, serie 3-atti privati);
 - g. materiale fecale palabile di origine avicola – pollina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 31 luglio 2015, al n. 4728, serie 3-atti privati);
 - h. materiale fecale palabile di origine avicola – pollina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 31 luglio 2015, al n. 4729, serie 3-atti privati);
16. L'approvvigionamento del materiale fecale di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
- a. materiale fecale di origine bovina: 11.350 tonnellate all'anno tal quali;
 - b. materiale fecale palabile di origine avicola – pollina: 2.000 t/a t.q..
17. In riferimento agli accordi di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Volpago del Montello e Giavera del Montello (TV), ad ARPA Veneto (Dipartimento provinciale di Treviso) e all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
18. Al venir meno delle condizioni di cui alle lettere “d.” ed “e.”, comma 1 dell'articolo 3 dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002), è fatto obbligo l'avvio delle procedure per il riconoscimento dell'impianto ai sensi della regolamentazione comunitaria
19. Relativamente al conferimento dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento avicolo (pollina), rispettare le modalità di trasporto dell'effluente zootecnico previste al paragrafo n. 10 del decreto del Ministro della Salute del 13 dicembre 2018. In presenza di animali nel punto di prelievo dell'effluente zootecnico avicolo, garantire che:
- a. gli automezzi dopo ogni scarico e comunque prima di accedere all'allevamento, devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, che deve avvenire presso un idoneo impianto. Un documento che attesti tale operazione deve essere lasciato a disposizione dell'allevatore;
 - b. l'automezzo deve essere attrezzato in modo da non disperdere materiale nel tragitto; inoltre il materiale deve essere adeguatamente coperto;
 - c. nella giornata l'automezzo non sia precedentemente entrato in un altro allevamento a meno che il sito di prelievo della pollina non risulti privo di animali;
 - d. nel caso di ripetuti carichi nella stessa giornata nello stesso allevamento, non è necessario effettuare il lavaggio e disinfezione dell'automezzo tra un carico e l'altro, fermo restando l'obbligo di disinfezione all'ingresso dell'allevamento;
 - e. per i nuovi allevamenti, e anche per gli esistenti dove la situazione lo consenta, deve essere previsto un ingresso dedicato che consenta il ritiro del materiale senza che gli automezzi entrino in allevamento;
 - f. per gli allevamenti preesistenti, entro e non oltre il 1° gennaio 2020, gli automezzi devono accedere al punto di carico attraverso percorsi dedicati che evitino il più possibile l'accesso all'area di allevamento; tali percorsi devono avere una superficie lavabile e disinfettabile qualora non sia possibile individuare percorsi dedicati. Se la situazione ambientale non consente una corretta separazione delle attività, per quanto possibile, il carico deve essere effettuato all'esterno dell'allevamento;
 - g. sul registro di entrata/uscita automezzi devono essere registrate le informazioni relative agli automezzi deputati al ritiro del materiale.
20. Con riferimento ai precedenti punti, resta salvo il rispetto delle normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni dell'Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, ora Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.



4e309d47



21. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
22. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
23. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
24. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
25. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione degli interventi di variante di progetto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calculatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
26. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Volpago del Montello (TV).
27. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica e sue modifiche e integrazioni assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
28. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 6.859 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
29. Adottare, nel caso di superamento limiti di rumore generati dall'impianto e sue parti, compresi quelli di immissione differenziale, gli accorgimenti tecnici necessari finalizzati al rispetto di quanto previsto dal DCPM del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale).
30. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
31. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
32. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
33. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
34. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e comma 14 dell'articolo 273-bis del D Lgs n. 152/2006, in ordine all'adeguamento ai nuovi limiti di emissione per i medi impianti di combustione di biogas entro il 1° gennaio 2030, trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella paragrafo (3) Motori fissi a combustione interna, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e [ss. mm.](#) e ii.. così come riportata di seguito (valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 5%):

Parametro	Limite
COT (esclusi composti metanici)	100 mg/Nm ³
CO	800 mg/Nm ³
NO _x (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³



4e309d47



- | | |
|---|-----------------------|
| Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl) | 10 mg/Nm ³ |
|---|-----------------------|
35. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso).
 36. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN), in vigore al momento del controllo.
 37. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
 38. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
 39. Presentare alla Provincia – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte A [agrozootecnico] al DM 25.2.2016.
 40. Nell'ipotesi di mancato impiego di effluenti zootecnici predisporre la documentazione amministrativa che attesta il rispetto del MAS (massimale di apporti azotati per coltura e per unità di superficie), in conformità e nei casi previsti dall'articolo 25 (Registrazione delle concimazioni) dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016.
 41. Nell'ipotesi di impiego di effluenti zootecnici, verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo: MAS; quantità massima di azoto da effluente zootecnico per ettaro; efficienza minima. Dopo la conferma del MAS, predisporre la documentazione di consuntivo atta a dichiarare, confermare o ad aggiornare, ai sensi dell'articolo 25 (Registrazione delle concimazioni), le modalità con cui è stato assicurato, nel corso dell'anno solare, il rispetto degli indici di controllo medesimi.
 42. Limitatamente agli impianti alimentati anche dai sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico), l'utilizzazione agronomica del digestato, cd. “digestato agrozootecnico”, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare all'articolo 19 dell'allegato “A” alla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, nonché alle disposizioni regionali concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
 43. Il produttore deve comunicare alla Provincia di Treviso, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del “digestato agrozootecnico” autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
 44. Con riferimento al campionamento del “digestato agrozootecnico”, sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) e alla Provincia di Treviso.
 45. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agrozootecnico, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
 46. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
 47. Adottare il “Registro di conferimento e rilascio” della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 2439/2007, allegato C1.
 48. Adottare a bordo del mezzo gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 1835/2016 (per gli effluenti) e il modello allegato C2 alla DGR n. 2439/2007 (per il digestato rilasciato dall'impianto).



4e309d47



49. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
50. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
51. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), ai Comuni di Volpago e Giavera del Montello (TV) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) la data di dismissione dell'impianto.
52. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
53. In relazione al precedente punto, garantire il rispetto – e i termini previsti – della polizza cauzionale n. 81269354 del 27 aprile 2012 e relativo atto di variazione (Appendice n. 8 dell'11 settembre 2017, emessa dalla compagnia di assicurazioni “UnipolSai Assicurazioni S.p.A.” a favore della Regione del Veneto, ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dall'eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Si prescrive, altresì, alla società “Veneta Agroenergie società agricola – soc. cons.a r.l.” il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso (protocollo n. 132767 del 16 marzo 2011).



4e309d47

